



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE  
COMUNITARIE  
DEL 29/12/2022

OGGETTO: Ditta Servizi Italia S.p.A. - Stabilimento: Via Concordia – Treviso - Classificazione  
industria insalubre ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U. 27/07/1934, n. 1265.

Onere: € 0 = IVA compresa.

OGGETTO: Ditta Servizi Italia S.p.A.  
Stabilimento: Via Concordia – Treviso  
Classificazione industria insalubre ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U. 27/07/1934, n. 1265.

**Premesso che**

- il Comune di Treviso, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha necessità di procedere periodicamente all’aggiornamento dell’elenco delle aziende insalubri, ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” e ai sensi del successivo Decreto Ministeriale 05/11/1994;
- con determinazione dirigenziale n. 1194 del 07/07/2022 è stato affidato a InfoCamere Società Consortile il servizio di estrazione elenco imprese con codici ATECO riconducibili a possibili industrie insalubri - CIG Z4A35CF4CF;

**Considerato che**

- dall’analisi degli elenchi forniti da InfoCamere è emerso che la Ditta effettua, all’indirizzo in oggetto, le attività di “Lavanderie a secco” e “Stazioni di disinfezione” ricomprese negli elenchi delle industrie insalubri previsti dal D.M. 05/09/1994;
- con nota prot. n. 187791 del 22/12/2022 è stato comunicato alla Ditta in oggetto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 per la classificazione dell’attività quale industria insalubre di seconda classe ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U. 27/07/1934, n. 1265;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 190466 del 29/12/2022 la Ditta ha chiesto di essere classificata quale industria insalubre di prima classe ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U. 27/07/1934, n. 1265 per l’utilizzo, a partire da gennaio 2023, di acido formico, in sostituzione dell’acido acetico attualmente utilizzato come neutralizzante;
- nella stessa nota prot. n. 190466/22 la Ditta ha comunicato di non svolgere attività di lavaggio a secco;
- dall’analisi di attività similari è emerso che, nonostante la Ditta effettui operazioni di sterilizzazione di materiali ed indumenti, non è classificabile come “Stazione di disinfezione”;

**Ritenuto** di dover classificare lo stabilimento in oggetto quale industria insalubre di prima classe ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U. 27/07/1934, n. 1265 per “Impiego di acido formico”;

**Visti**

- gli articoli 216 e 217 del T.U. LL. SS. 27/07/1934, n. 1265;
- l’elenco delle industrie insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

**Visto** il provvedimento del Sindaco prot. n. 108816 del 21/07/2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Mobilità e Politiche comunitarie;

## **DETERMINA**

1. di approvare la classificazione della Ditta Servizi Italia S.p.A., con stabilimento sito in Via Concordia – Treviso, quale industria insalubre di I classe di cui al D.M. 05.09.1994;
2. di dare atto che la ditta è obbligata ad attenersi alle disposizioni contenute negli artt. 216 e 217 del T.U. LL. SS. N. 1265/1934;
3. di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa, a cura dell'ufficio che ha istruito la pratica, alla Ditta Servizi Italia S.p.A., al Dipartimento di Prevenzione/Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2, al Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano ed ai Servizi informatici e S.I.T. di questo Comune per il seguito di competenza;
4. di stabilire che sono comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente  
Ing. Roberto Manfredonia  
*(doc. firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)*

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA